

OPZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA, RIVALUTABILE, PAGABILE IN RATE POSTICIPATE, CON CONTROASSICURAZIONE

Riservata agli aderenti che hanno sottoscritto:

“GENERAZIONE PREVIDENTE – PIP – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione” dal 18/10/2021 – tasso tecnico 0%, o

“GENERAUFUTURO – PIP – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione” dal 28/11/2014 - tasso tecnico 1%

Mod. GVORC - ed. 01/2026

Condizioni di assicurazione

Data ultimo aggiornamento: 14/01/2026

Pagina lasciata intenzionalmente libera

DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

Aderente	La persona fisica che ha aderito a una forma pensionistica complementare.
Appendice di rendita	Documento che forma parte integrante del contratto PIP “GenerAzione Previdente” e che viene emesso per regolarne la fase di erogazione della prestazione in rendita.
Assicurato	L’aderente del PIP “GenerAzione Previdente” sulla cui vita è stipulata l’assicurazione prevista da questa opzione di rendita: il calcolo delle relative prestazioni è determinato in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che si verificano durante la sua vita.
Beneficiario	L’aderente del PIP “GenerAzione Previdente” che percepisce la rendita prevista da questa opzione.
Beneficiario designato	Il soggetto diverso dal beneficiario a cui è pagato il capitale previsto da questa opzione al decesso dell’assicurato.
Contraente	L’aderente del PIP “GenerAzione Previdente” che, all’atto della richiesta di erogazione della prestazione pensionistica complementare, sottoscrive l’appendice relativa a questa opzione di rendita.
Data di decorrenza	Data indicata nell’appendice di rendita come data di inizio per il calcolo delle prestazioni previste da questa opzione di rendita.
Gestione separata RENDIGEN	Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Generali Italia S.p.A., in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni previste da questa opzione di rendita.
Recesso	Diritto del contraente di far cessare gli effetti di questa opzione di rendita.
Rendita vitalizia immediata	Tipologia di rendita, corrisposta finché l’assicurato è in vita, che decorre immediatamente dalla data di attivazione della rendita stessa (diversamente dalla rendita differita, che decorre dopo un numero di anni prestabilito).
Rendita con rate posticipate	Tipologia di rendita in cui le rate sono pagate alla fine del periodo di rateazione scelto (mensile, trimestrale, semestrale, annuale).
Ricorrenza annuale	L’anniversario della data di decorrenza.
Tasso di interesse tecnico	Tasso finanziario annuo impiegato nel calcolo della rendita iniziale a fronte del valore della posizione individuale maturata sul PIP “GenerAzione Previdente” al termine della fase di accumulo.

PARTE I - PRESTAZIONI

Art. 1 Prestazioni assicurate e costi applicati

Questa opzione di rendita prevede le prestazioni di seguito descritte.

Rendita vitalizia immediata

Al termine della fase di accumulo del PIP “GenerAzione Previdente” (anche per gli aderenti provenienti dalla fusione per incorporazione del PIP “GeneraFuturo” avvenuta il 20/06/2022), Generali Italia paga al beneficiario una rendita vitalizia immediata, rivalutabile annualmente in base a quanto riportato nella clausola di rivalutazione (→ art. 2), in **rate posticipate** con il frazionamento scelto dal contraente, che non è modificabile durante l'erogazione; in quanto rendita vitalizia, l'ultima rata dovuta è quella in scadenza prima del decesso.

Esempio

Se la rateazione della rendita è mensile ed è erogata il 15 del mese, qualora il decesso avvenga il 20/06, l'ultima rata dovuta è quella del 15/06.

La rendita iniziale è riportata nell'appendice di rendita ed è determinata in base alla posizione individuale maturata sul PIP al termine della fase di accumulo, espressa in euro e/o in quote di fondi interni a tale data, al netto di eventuali imposte e dei **costi di conversione in rendita** pari allo 0,9% delle rate di rendita attese, qualunque sia la rateazione prescelta dal contraente.

Capitale per decesso dell'assicurato

Al decesso dell'assicurato, Generali Italia paga al beneficiario designato un capitale pari alla differenza, se positiva, tra:

- il capitale costitutivo netto, rivalutato annualmente in base a quanto riportato nella clausola di rivalutazione (→ art. 2) fino alla ricorrenza annuale che precede la data del decesso e
- la rata della rendita, rivalutata annualmente in base a quanto riportato nella clausola di rivalutazione (→ art. 2) fino alla ricorrenza annuale che precede la data del decesso, moltiplicata per il numero di rate effettivamente pagate.

Il capitale costitutivo netto è riportato nell'appendice di rendita ed è pari al valore della posizione individuale maturata sul PIP “GenerAzione Previdente” al termine della fase di accumulo, al netto di eventuali imposte.

Art. 2 Clausola di rivalutazione

Le prestazioni previste da questa opzione di rendita si rivalutano annualmente in funzione del rendimento conseguito dalla gestione separata RENDIGEN, esclusivamente dedicata a contratti di rendita, il cui regolamento è disponibile in allegato e su www.generali.it.

Rendimento

Generali Italia dichiara mensilmente il rendimento annuo conseguito dalla gestione separata determinato con i criteri indicati nel relativo regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è costituito dai 12 mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale.

Esempio

Se l'opzione di rendita è stata sottoscritta a luglio 2026, alla ricorrenza di luglio 2027 l'anno considerato va dal 1° maggio 2026 al 30 aprile 2027.

Rendimento attribuito al contratto

È pari al rendimento della gestione separata, espresso in punti percentuali, diminuito di un valore trattenuto da Generali Italia.

Valore trattenuto

Il valore trattenuto è pari a 1,3 punti percentuali assoluti.

Se il rendimento della gestione separata è pari o superiore al 4,10% ed inferiore al 4,20% (intervallo di rendimento), il valore trattenuto è incrementato di 0,03 punti percentuali assoluti. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale, tale valore si incrementa in uguale misura.

Misura annua di rivalutazione

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento attribuito, di cui sopra, il tasso di interesse tecnico (pari all'1% e già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione in rendita), e dividendo tale differenza per il tasso tecnico aumentato di uno. La rivalutazione attribuita alla rendita e al capitale costitutivo netto può risultare negativa; in ogni caso, a ciascuna ricorrenza, gli importi annui della rendita rivalutata e del capitale costitutivo netto rivalutato non potranno essere inferiori, rispettivamente, al valore della rendita iniziale o del capitale costitutivo netto, diminuiti dell'1% per ogni anno trascorso dalla decorrenza della rendita.

$$\text{Misura di rivalutazione} = \frac{\text{rendimento attribuito} - \text{tasso tecnico}}{1 + \text{tasso tecnico}}$$

Rivalutazione annuale

Ad ogni ricorrenza annuale la rendita e il capitale costitutivo netto in vigore alla ricorrenza annuale precedente sono rivalutati della misura di rivalutazione come sopra.

Art. 3 Premio

Il contratto non prevede alcuna corresponsione di premi.

PARTE II - VICENDE CONTRATTUALI

Art. 4 Sottoscrizione, durata, dichiarazioni e recesso

Sottoscrizione dell'opzione

La scelta di questa opzione di rendita è esercitata dal contraente con la sottoscrizione dell'appendice di rendita emessa da Generali Italia.

Durata

L'opzione di rendita prevede una durata di erogazione pari all'intervallo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato.

Dichiarazioni del contraente

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte di Generali Italia, le dichiarazioni del contraente devono essere veritiere, esatte e complete.

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato comporta la rettifica della prestazione.

Recesso

Il contraente può recedere dall'opzione di rendita entro 30 giorni dalla data in cui è stata esercitata l'opzione stessa. Per farlo, deve inviare una raccomandata all'agenzia presso la quale è stato assegnato il contratto. Se sono già state erogate una o più rate di rendita, il recesso è consentito solo previa restituzione da parte del contraente del relativo importo. Il recesso non è invece consentito se è stata già pagata una prestazione pensionistica in forma di capitale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Generali Italia annulla l'opzione di rendita e ripristina la fase di accumulo del PIP "GenerAzione Previdente".

Art. 5 Riscatto

Non sono previsti valori di riscatto.

PARTE III - PAGAMENTI

Art. 6 Pagamenti di Generali Italia

Per il **pagamento della rendita vitalizia immediata** non è necessaria alcuna richiesta. Se il pagamento è eseguito mediante bonifico bancario, Generali Italia si riserva di chiedere l'autocertificazione¹ di esistenza in vita dell'assicurato, accompagnata da copia del documento d'identità in corso di validità del medesimo soggetto, ad ogni ricorrenza annuale.

Il pagamento delle rate di rendita avviene con la rateazione indicata nell'appendice di rendita sottoscritta dal contraente. Il pagamento viene effettuato in via posticipata.

Per il **pagamento del capitale per decesso dell'assicurato**, sono necessari i seguenti documenti:

- certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione della morte dell'assicurato sottoscritta da un erede²
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà², dalla quale risulti:
 - se il contraente ha lasciato o meno testamento
 - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato
 - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari designati sono indicati in modo generico
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Generali Italia esegue i pagamenti entro 30 giorni dalla data di scadenza della rata di rendita o dalla data di ricevimento della documentazione eventualmente richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

L'assicurato (o altra persona, previo rilascio di idonea procura) riceve la rendita e ne dà quietanza. Se la rendita è ritirata da persona diversa dall'assicurato, deve essere contestualmente prodotta a Generali Italia un'autocertificazione³ di esistenza in vita dell'assicurato stesso.

PARTE IV - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 7 Beneficiario

Il contraente, che coincide con l'assicurato, è beneficiario della prestazione assicurata in forma di rendita.

Per la prestazione in forma di capitale per decesso dell'assicurato, il contraente indica il beneficiario designato; il contraente può modificare l'indicazione in ogni momento, scrivendo a Generali Italia⁴ o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, o per testamento.

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario designato hanno dichiarato in forma scritta a Generali Italia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo il decesso del contraente/assicurato.

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario designato ne richiede l'assenso scritto.

Diritto proprio del beneficiario designato

Il beneficiario designato acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione⁵; quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

Art. 8 Foro competente

¹ L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Generali Italia a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

² V. nota 1.

³ Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

⁴ V. nota 1.

⁵ La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchese n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

⁵ Art. 1920 del Codice civile.

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario designato o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente⁶.

Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.
Via Marocchessa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
generali_mediazione@pec.generaligroup.com

In alternativa alla mediazione, è possibile ricorrere all'Arbitro Assicurativo (www.arbitroassicurativo.org).

Art. 9 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione o a riconoscere un beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

⁶ Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 28/2010, così come modificato dalla Legge 98/2013.

Regolamento della Gestione separata RENDIGEN

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato RENDIGEN (la Gestione separata). Tale Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.
2. La Gestione separata è denominata in Euro.
3. La Gestione separata è riservata ai contratti e alle opzioni contrattuali che prevedono l'erogazione di rendite vitalizie.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

5. Investimenti obbligazionari

L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato). Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo	100%
Investimenti immobiliari	massimo	40%
Investimenti azionari	massimo	35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo	10%

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

6. Il valore delle attività della Gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
7. Sulla Gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

8. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
9. Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione separata.
10. Il tasso medio di rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione separata alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della Gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 9. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

11. La Gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
12. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
13. La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

Sommario

PARTE I - PRESTAZIONI	4
Art. 1 Prestazioni assicurate e costi applicati.....	4
Art. 2 Clausola di rivalutazione.....	4
Art. 3 Premio	5
PARTE II - VICENDE CONTRATTUALI	5
Art. 4 Sottoscrizione, durata, dichiarazioni e recesso.....	5
Art. 5 Riscatto.....	5
PARTE III - PAGAMENTI	6
Art. 6 Pagamenti di Generali Italia	6
PARTE IV - ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO	6
Art. 7 Beneficiario	6
Art. 8 Foro competente	6
Art. 9 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	7
ALLEGATO.....	8
Regolamento della Gestione separata RENDIGEN.....	8

